



PROVINCIA DI MANTOVA

Deliberazione del Consiglio Provinciale

Seduta del **23/10/2017 ore 17:30** Atto n. **41**

Consiglieri assegnati 12 - Consiglieri in carica 12 - Presidente 1 PRESENTI N. 10

	PRESENTI	ASSENTI
1) MORSELLI BENIAMINO	X	-
2) BORSARI ALBERTO	X	-
3) FEDERICI FRANCESCO	-	X
4) GALEOTTI PAOLO	X	-
5) MENEGHELLI STEFANO	X	-
6) CIRIBANTI VANESSA	X	-
7) ONGARI IVAN	X	-
8) PALAZZI MATTIA	-	X
9) RIVA RENATA	X	-
10) SARASINI ALESSANDRO	X	-
11) VINCENZI ALDO	X	-
12) VOLPI ENRICO	-	X
13) ZALTIERI FRANCESCA	X	-

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Indizio Rosario

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016
N. 175

Il Presidente MORSELLI dà la parola al Segretario INDIZIO che illustra la seguente proposta di deliberazione:

DECISIONE

Si approva la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia alla data del 23 settembre 2016 contenuta nell'allegato alla presente deliberazione, che comprende la relazione tecnica e le schede analitiche per ciascuna partecipazione e individua le partecipazioni da razionalizzare, aggregare o porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Alla data del 23 settembre 2016 la Provincia detiene tredici partecipazioni societarie dirette, nessuna delle quali di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Tale ricognizione, seguendo un'interpretazione "allargata" della norma, comprende le partecipazioni per le quali, già precedentemente alla data di riferimento, erano state poste in essere delle operazioni di razionalizzazione (recesso, liquidazione, contenimento dei costi, ecc.) alla stessa stregua di quelle per le quali si prevede, di porre in essere un piano di razionalizzazione nel futuro, in attuazione del d.lgs. 175/2016 (di seguito TUSP). Questo consente di disporre di un quadro completo delle partecipazioni societarie provinciali, col dettaglio delle scelte effettuate in passato con le relative motivazioni, conseguenza diretta o meno del piano di razionalizzazione adottato dall'ente nel 2015.

La ricognizione effettuata non comprende le partecipazioni indirette, posto che nessuna di queste è posseduta per il tramite di una società controllata ai sensi della stessa norma del codice civile sopracitata.

Rispetto alle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 l'esito della ricognizione è quello risultante dal presente prospetto di sintesi. L'analisi e i dettagli relativi a ciascuna partecipazione sono contenute nell'allegato A – relazione tecnica e scheda societaria.

Progressivo	Denominazione società	Esito
Dir_1	A.G.I.R.E. - AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Piano di riassetto per il contenimento dei costi
Dir_2	MANTOVA ENERGIA S.R.L.	Cessione/alienazione quote (già in atto)
Dir_3	S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.	Cessione/alienazione quote (già in atto)
Dir_4	AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO "APAM S.P.A."	Mantenimento della partecipazione
Dir_5	CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI S.R.L.	Cessione/alienazione quote
Dir_6	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	Cessione/alienazione quote
Dir_7	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.	Mantenimento della partecipazione
Dir_8	TPER S.P.A.	Cessione/alienazione quote (già in atto)

Dir_9	A.L.O.T. - AGENZIA DELLA LOMBARDIA ORIENTALE PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA -(IN LIQUIDAZIONE)	Liquidazione (già in atto)
Dir_10	VALDARO S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE	Liquidazione (già in atto)
Dir_11	GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN LIQUIDAZIONE)	Liquidazione (già in atto)
Dir_12	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Cessione/alienazione quote (già in atto)
Dir_13	DISTRETTO RURALE	Cessione/alienazione quote

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 4, c.1) del TUSP le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi le Province, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

La Provincia, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la Provincia deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul

piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità

di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Le disposizioni del predetto Testo unico rispetto alle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Occorre tener conto, inoltre, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera. Le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

La ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui la Provincia non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, la

Provincia non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dalla stessa compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.

ISTRUTTORIA

Per tutte le partecipazioni detenute è stato istruito un esame ricognitivo in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, con l'integrazione di analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale.

L'esito della ricognizione e dell'analisi effettuate è contenuto nell'allegato alla presente deliberazione, che comprende la relazione tecnica e le schede analitiche per ciascuna partecipazione.

La relazione fornisce il quadro di sintesi di ciascuna partecipazione, con particolare riferimento alle motivazioni sottostanti i piani di razionalizzazione da porre in essere a seguito della presente revisione straordinaria.

Seguono a corredo:

- 1) le schede analitiche per ciascuna società, col dettaglio delle *Finalità perseguite e delle attività ammesse* (tab. 03.01) e quello delle *Condizioni art. 20 comma 2* (tab. 03.02), oltre all'eventuale scheda relativa alle azioni di razionalizzazione da porre in essere:
 - 05.01. Contenimento costi,
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote,
 - 05.03. Liquidazione,
 - 05.04. Fusione/Incorporazione;
- 2) il prospetto di riepilogo delle partecipazioni da mantenere senza interventi di razionalizzazione (prospetto 04);
- 3) il prospetto delle partecipazioni per cui occorre sono state poste od occorre porre in essere delle azioni di razionalizzazione (prospetto 05).

Ai fini della predisposizione delle schede societarie e dei prospetti di riepilogo dell'allegato alla presente deliberazione si sono utilizzati i modelli standard di ricognizione e relativi esiti approvati dalla Corte dei Conti Lombardia – sezione autonomie – con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21 luglio 2017.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – art.42;

D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Codice civile – art. 2359

Deliberazione della Corte dei Conti Lombardia – Sezione delle autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21 luglio 2017 "Linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20. D. lgs. N. 175/2016.

PARERI

Sono stati acquisiti dal Segretario Generale i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Provincia alla data del 23 settembre 2016 contenuta nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. L'allegato, comprensivo di relazione tecnica e scheda analitica di ciascuna partecipazione, individua le partecipazioni da razionalizzare, aggregare o porre in liquidazione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;

2. di dare atto che l'esito della ricognizione è quello risultante dal seguente prospetto di sintesi:

Progressivo	Denominazione società	Esito
Dir_1	A.G.I.R.E. - AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Piano di riassetto per il contenimento dei costi
Dir_2	MANTOVA ENERGIA S.R.L.	Cessione/alienazione quote (già in atto)
Dir_3	S.I.E.M. - SOCIETA' INTERCOMUNALE ECOLOGICA MANTOVANA - S.P.A.	Cessione/alienazione quote (già in atto)
Dir_4	AZIENDA PUBBLICI AUTOSERVIZI MANTOVA S.P.A. IN ABBREVIATO "APAM S.P.A."	Mantenimento della partecipazione
Dir_5	CENTRO TECNOLOGICO ARTI E MESTIERI S.R.L.	Cessione/alienazione quote
Dir_6	AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.	Cessione/alienazione quote
Dir_7	FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L.	Mantenimento della partecipazione
Dir_8	TPER S.P.A.	Cessione/alienazione quote (già in atto)
Dir_9	A.L.O.T. - AGENZIA DELLA LOMBARDIA ORIENTALE PER I TRASPORTI E LA LOGISTICA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA -(IN LIQUIDAZIONE)	Liquidazione (già in atto)
Dir_10	VALDARO S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE	Liquidazione (già in atto)
Dir_11	GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (IN LIQUIDAZIONE)	Liquidazione (già in atto)
Dir_12	GAL OGLIO PO TERRE D'ACQUA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	Cessione/alienazione quote (già in atto)
Dir_13	DISTRETTO RURALE	Cessione/alienazione quote

3. di incaricare i competenti uffici provinciali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4. di demandare al Presidente della Provincia il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dalla Provincia;

6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dichiarata aperta la discussione e nessun Consigliere avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la deliberazione e ne proclama l'esito: approvata dai 10 Consiglieri presenti con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Meneghelli–Riva-Sarasini)

Indi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art.134 - 4° comma della D.Lgs.267/2000, e ne proclama l'esito: approvata dai 10 Consiglieri presenti con 7 voti favorevoli e 3 contrari (Meneghelli–Riva-Sarasini)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Indizio Rosario

IL PRESIDENTE

Morselli Beniamino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni